



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 86

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di
rigenerazione delle aree urbane degradate

Indice

1. DDL S. 86 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 86.	5
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	24
1.3.2.1.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/10/2018	25
1.3.2.1.2. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2018	31
1.3.2.1.3. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/12/2018	32
1.3.2.1.4. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/12/2018	33
1.3.2.1.5. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 19/12/2018	34
1.3.2.1.6. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 15/01/2019	37
1.3.2.1.7. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 30/01/2019	38
1.3.2.1.8. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 30/01/2019	43
1.3.2.1.9. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 30/01/2019	44
1.3.2.1.10. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/01/2019	45
1.3.2.1.11. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 31/01/2019	46
1.3.2.1.12. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 31/01/2019	47
1.3.2.1.13. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/02/2019	48
1.3.2.1.14. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant.) del 12/02/2019	49

1.3.2.1.15. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 13/02/2019	50
1.3.2.1.16. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019	51
1.3.2.1.17. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 14/02/2019	52
1.3.2.1.18. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant.) del 21/02/2019	53
1.3.2.1.19. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (ant.) del 28/02/2019	54
1.3.2.1.20. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019	55
1.3.2.1.21. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019	64
1.3.2.1.22. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019	65
1.3.2.1.23. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019	66
1.3.2.1.24. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019	67
1.3.2.1.25. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019	68
1.3.2.1.26. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019	69
1.3.2.1.27. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019	70
1.3.2.1.28. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019	81
1.3.2.1.29. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019	82
1.3.2.1.30. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019	83
1.3.2.1.31. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019	84
1.3.2.1.32. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019	87
1.3.2.1.33. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019	89
1.3.2.1.34. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019	91
1.3.2.1.35. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019	93

1.3.2.1.36. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019	95
1.3.2.1.37. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019	97
1.3.2.1.38. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020	101
1.3.2.1.39. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020	103
1.3.2.1.40. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020	105
1.3.2.1.41. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020	107
1.3.2.1.42. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021	109
1.3.2.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	112
1.3.2.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020	113
1.4. Trattazione in consultiva	115
1.4.1. Sedute	116
1.4.2. Resoconti sommari	117
1.4.2.1. 4 ^a (Difesa)	118
1.4.2.1.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 10 (pom.) del 30/10/2018	119

1. DDL S. 86 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 86
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

Titolo breve: *consumo del suolo*

Iter

4 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.86

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Loredana De Petris](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Vasco Errani](#) ([Misto](#)), [Pietro Grasso](#) ([Misto](#)), [Francesco Laforgia](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

DIFESA DEL SUOLO , TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI , ZONE E AREE EDIFICABILI , TUTELA DEL PAESAGGIO

Articoli

AMBIENTE (Art.1), BOSCHI E FORESTE (Art.1), PRODUZIONE AGRICOLA (Artt.1, 6), DIVIETI (Artt.3, 4, 7, 10, 13), STRUMENTI URBANISTICI (Artt.1, 3, 4, 6, 9, 13), VINCOLI EDILIZI (Artt.3, 6), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), COMUNI (Artt.3, 4, 6-9, 13), REGIONI (Artt.3-6, 10-12), PROVINCE AUTONOME (Artt.3-6, 11, 12), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Artt.3, 4), AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE (ARPA) (Art.3), OSSERVATORI (Art.3), CARTOGRAFIA (Artt.3, 4), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Artt.3, 7), BASI DI DATI (Artt.3, 7), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.4, 5, 8), CENSIMENTO (Artt.4, 10, 11), IMMOBILI (Art.4), OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (Art.4), RISANAMENTO URBANO (Artt.4, 5), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.5, 8), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Art.5), VITICOLTURA (Art.11), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.5, 8), PARERI PARLAMENTARI (Art.5), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Art.5), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.6), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.6), IMPRESE AGRICOLE (Art.7), SANZIONI

AMMINISTRATIVE (Art.7), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.7), RISPARMIO ENERGETICO (Art.7), DEMOLIZIONE (Artt.7, 10), PROGRAMMI E PIANI (Artt.7, 10), COSTRUZIONI RURALI (Art.8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.9, 10), OLIVE E OLIVICOLTURA (Art.10), PASCOLI E PASTORIZIA (Art.12), ZONE E AREE PROTETTE (Art.12)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9^a Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Paola Nugnes \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Facente funzioni per la Commissione 13^a Sen. [Vilma Moronese \(M5S\)](#) il 30 gennaio 2019 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [9^a \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) e [13^a \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente il 21 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 86

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 86

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS**, **ERRANI**, **GRASSO** e **LAFORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

Onorevoli Senatori. - Le conseguenze drammatiche delle alluvioni che hanno coinvolto negli ultimi anni alcune regioni del Paese hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Una consapevolezza che tende purtroppo rapidamente a sbiadire dopo gli episodi estremi e che non ha ancora sedimentato nei nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale che la conservazione del suolo svolge non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche.

Il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un *trend* che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana. L'Unione europea, con la proposta di direttiva n. 232 del 2006, ha delineato un orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, così come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione, come la Gran Bretagna, ad esempio, che ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (*brownfield*), mentre la Germania ha fissato un *target* decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento.

I dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno. Una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia predisposta nell'ambito del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNPA) mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni '50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e

una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale.

Le elaborazioni condotte dall'ISTAT sulle basi territoriali e riportate nei Rapporti annuali dell'Istituto consentono inoltre una efficace descrizione delle dinamiche di trasformazione del suolo in atto e della loro localizzazione. Oltre alle aree «storiche» di edificazione, che coincidono con i sistemi urbani esistenti, si osserva chiaramente la diffusione di sistemi insediativi periurbani, caratterizzati da bassa densità e commistione disordinata di residenze e attività produttive, con tendenza a saturare gli spazi disponibili su superfici molto estese. È il caso della conurbazione che interessa la pianura padana nel triangolo veneto-lombardo-romagnolo, con una propaggine lineare lungo la costa adriatica fino alle Marche, e del consistente aggregato territoriale, con elevati tassi di consumo di suolo, che si va formando fra Roma e Napoli, con la tendenza alla saldatura delle due aree metropolitane. Il fenomeno viene definito a livello internazionale come *urban sprawl*, caratterizzato dalla dispersione dell'edilizia abitativa, delle infrastrutture e degli stabilimenti produttivi in forma di «periferia diffusa» che si spalma sul territorio, dando origine a fenomeni insediativi fortemente impattanti sul suolo e privi di identità.

Le aree investite con maggiore evidenza dall'*urban sprawl* sono certamente territori dinamici dal punto di vista economico, ma un'analisi più approfondita dei parametri sociali e demografici indica che ad agire, più che fattori direttamente collegati ai livelli di reddito e di popolazione, sono fenomeni profondi di trasformazione della struttura sociale e modificazione degli stili di vita.

Ad evidenziare la scarsa connessione con i fenomeni, pur presenti, di disagio abitativo, sono del resto anche i dati sulla produzione ufficiale di edilizia abitativa che certificano fra il 1995 ed il 2006 il rilascio di concessioni edilizie per 3,1 miliardi di metri cubi, oltre 261 milioni di metri cubi all'anno, con una stima, comprensiva anche dell'abusivismo edilizio, che supera i 4 milioni di abitazioni realizzate negli ultimi quindici anni. Tutto questo mentre la tensione abitativa è rimasta costantemente elevata, in particolare nelle aree metropolitane, con oltre 61.000 procedure di sfratto in corso al 2009 e un incremento dei fenomeni di coabitazione.

Per comprendere pertanto più a fondo le forze motrici del consumo di suolo in Italia, più che ricorrere ai dati demografici, è opportuno ripercorrere l'analisi di quei settori economici che alimentano concretamente a monte il ciclo delle trasformazioni territoriali.

In primo luogo gli istituti di credito e di investimento finanziario che hanno individuato il comparto edilizio e delle opere pubbliche quale luogo privilegiato di azione, con un livello d'impiego, risultante dal bollettino statistico della Banca d'Italia del marzo 2010, di 131,6 miliardi di euro, peraltro con quasi 8 miliardi di «sofferenze». Non è da meno il comparto delle attività estrattive che fornisce le indispensabili materie prime ed è a sua volta fonte di compromissione del territorio: circa 8.000 cave operanti sul territorio nazionale, un quarto delle quali prive di regolari autorizzazioni, hanno sfornato negli anni d'oro del *boom* edilizio fino a 700 milioni di tonnellate/anno di materiali inerti per l'edilizia, fra l'altro con canoni concessori particolarmente convenienti che certamente non incentivano il riciclaggio dei prodotti. Ancora più a valle nella filiera si possono collocare gli 88 impianti che producono e lavorano il cemento, con un fatturato che supera i tre miliardi di euro all'anno e una produzione, nell'anno 2009, di 36 milioni di tonnellate che ci posiziona al primo posto in Europa, con una impressionante media *pro capite* di 601 chili all'anno. Una filiera pertanto già fortemente strutturata a monte dell'impresa edilizia che consente di interpretare più efficacemente l'orientamento, certamente non ostile alle trasformazioni urbanistiche, che promana dalla gran parte degli enti preposti al governo del territorio, a cominciare dagli enti locali, fra l'altro alle prese con una drammatica crisi della finanza pubblica e con una riduzione senza precedenti delle risorse da destinare agli investimenti e alla gestione corrente.

Non depone inoltre a favore di una razionale gestione del suolo nel nostro Paese una disciplina urbanistica storicamente carente e ulteriormente indebolita a partire dagli anni '90. La pratica degli accordi di programma, dei piani integrati e dei molteplici istituti che consentono di scavalcare la pianificazione generale è ormai divenuta prassi amministrativa ed ha spianato la strada a provvedimenti più recenti, come il «Piano Casa» varato dal Governo nazionale nel 2009, che hanno

introdotto forme di deregolamentazione più spinta. Un decano della materia, l'architetto Vezio De Lucia, ha avuto modo di affermare recentemente che «si deve prendere atto che l'urbanistica, intesa come teoria e pratica delle trasformazioni e del governo della città e del territorio, è in via di estinzione». Le dinamiche descritte precedentemente impattano direttamente e in forma particolarmente aggressiva sul territorio su cui si esercita l'attività agricola.

La competizione per l'uso del suolo deve essere inoltre rapportata alle condizioni morfologiche del nostro Paese che presenta ampie superfici occupate da aree montane, interessate da corpi idrici o comunque precluse a vario titolo all'uso agricolo. Indagini più dettagliate condotte a livello regionale confermano a questo proposito che l'espansione urbanistica coinvolge prevalentemente le aree di pianura, di bassa collina e costiere che sono anche quelle maggiormente vocate all'attività agricola. La «modernità» dello *sprawl* urbano porta quindi a compimento una radicale inversione di tendenza nell'uso del territorio, laddove per secoli i centri abitati sono stati localizzati in aree delimitate, con l'accortezza di salvaguardare dall'edificazione le terre più fertili.

Il ciclo dell'espansione urbana indifferenziata rischia anche di cancellare alcuni dei paesaggi più celebri del nostro Paese, che sono stati modellati dagli agricoltori e dalle loro scelte culturali: un mosaico ancora vivo, nel quale si leggono ormai con chiarezza i segni dell'impoverimento della diversità e di un'edilizia priva d'identità. Un paesaggio che potrebbe invece essere il volano di forme innovative di sviluppo territoriale, con riferimento a quell'offerta integrata di beni culturali, prodotti agroalimentari tipici e ricettività turistica che rappresenta già oggi una efficace alternativa economica in alcune realtà del nostro Paese.

Il disegno di legge qui proposto muove dall'assunto che il suolo debba essere considerato un «bene comune» e una risorsa preziosa per il futuro e che occorra dedicare la massima attenzione alle condizioni concrete di sviluppo delle attività che impattano sulla conservazione e sulla qualità dei suoli per consentirne un'adeguata tutela e riproduzione. Un obiettivo che si può perseguire solo determinando la convergenza delle politiche urbanistiche, agricole e fiscali verso una strategia comune e avviando una più proficua sinergia nell'azione dei molteplici attori istituzionali competenti, in grado di determinare un salto di qualità nelle politiche nazionali e locali per la tutela del suolo e del paesaggio.

L'articolo 1 contiene le finalità generali della legge e gli obiettivi di carattere generale che la disciplina proposta si propone di perseguire.

L'articolo 2 è destinato ad esplicitare le definizioni che saranno correntemente utilizzate nel prosieguo dell'articolato.

L'articolo 3 stabilisce il limite al consumo di suolo e le modalità per pervenire a tale risultato, nonché le competenze in materia di monitoraggio del consumo di suolo.

L'articolo 4 declina la priorità del riuso del patrimonio edilizio esistente e delinea per i comuni l'obiettivo di costituire una «cintura verde» attorno alle aree urbanizzate esistenti.

L'articolo 5 contiene la delega al Governo per l'emanazione di una nuova disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate.

L'articolo 6 definisce gli indirizzi per le regioni e le province autonome al fine di promuovere la realizzazione dei Piani del verde e delle superfici libere urbane da parte di ciascun comune.

L'articolo 7 riguarda il divieto di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.

L'articolo 8 contiene misure di incentivazione rivolte a facilitare il recupero del patrimonio edilizio esistente e il minor consumo di suolo.

L'articolo 9 istituisce il registro degli enti locali nei cui strumenti urbanistici non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla percentuale fissata ai sensi dell'articolo 3.

Gli articoli 10, 11, e 12 sono destinati ad introdurre misure specifiche di tutela e valorizzazione per tre pratiche tradizionali di grande valore storico per l'agricoltura mediterranea, che rivestono un ruolo primario nella tutela del suolo e nella conservazione dei paesaggi tipici: l'olivicoltura, la viticoltura e il

pascolo di alta quota.

L'articolo 13, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità.
2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree identificate, introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.
3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo identificato.
4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per «consumo di suolo»: l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;
- b) per «superficie libera»: suolo agricolo o in condizione di naturalità o semi-naturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;
- c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, cosiddetto

«consumo di suolo permanente», o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili, quali impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto «consumo di suolo reversibile»;

d) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o semi-naturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per «contesto prevalentemente artificiale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per «contesto a media densità»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per «contesto prevalentemente agricolo o naturale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *v-quater*), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e semi-naturali e di non impermeabilizzare le superfici libere».

Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per il consumo reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del

consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. A tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge, e i relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

5. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, il comune stesso non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito *internet* istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito *internet* istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito *internet* dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Art. 4.

(Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni effettuano il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Le relative informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati. L'effettuazione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per l'effettuazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della «cintura verde» è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6 e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere forme di intervento organiche nelle aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e la realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate, volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) prevedere che le forme di intervento di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità e sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti definiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

d) individuare misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate;

e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici e alle aree urbane ad essi equiparabili per qualità dei tessuti edilizi, delimitate con apposito atto dei comuni, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

4. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari al doppio della somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree a contesto prevalentemente artificiale, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g), agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al

presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei comuni.

Art. 6.

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, e in particolare di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli a media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

- a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;
- b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;
- c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;
- d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;
- e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;
- f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;
- g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano stesso.

Art. 7.

(Divieto di mutamento di destinazione)

1. Per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, destinando i relativi introiti per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e alla parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Art. 8.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminata a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

2. La stessa priorità di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare nei comuni di cui al medesimo comma 1 il recupero di edifici, manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali, finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa adozione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

6. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivino minori entrate per la finanza pubblica e a tal fine compensando i minori introiti con una

maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

7. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino a un incremento massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

8. I comuni possono esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.

(Registro degli enti locali)

1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile nel sito *internet* istituzionale delle regioni e province autonome stesse, in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite ai sensi del medesimo articolo 3.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

Art. 11.

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.
2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.
3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 12.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti di pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.
2. Le regioni e le province autonome e gli enti locali definiscono, nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.
3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali di salubrità previsti dalla vigente normativa.
4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio.
5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento del consumo di suolo libero e non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati, comunque denominati, aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti

urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i comuni non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al limite stabilito al comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 86
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 2 \(ant.\)](#)

6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 4 \(pom.\)](#)

18 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 2 \(pom.\)](#)

19 dicembre 2018

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 5 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 6 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 7 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 8 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 9 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 10 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 11 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(ant.\)](#)

12 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 13 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 14 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 15 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 16 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 17 \(ant.\)](#)

28 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(ant.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 19 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 20 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 21 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 23 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 25 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 26 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 6 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 27 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 28 \(ant.\)](#)

25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 29 \(ant.\)](#)

2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

Comitato Ristretto

[N. 12 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 2 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 3 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 13 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 14 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2020

Comitato Ristretto

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2020

Comitato Ristretto

[N. 7 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Comitato Ristretto

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 15 \(ant.\)](#)

27 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) introduce l'esame congiunto nn. 86 e 164 in titolo, avvertendo che sono *in itinere* altri disegni di legge che intervengono sulla stessa materia del consumo di suolo e che, pertanto, una volta assegnati formalmente alle Commissioni riunite, gli stessi saranno abbinati per l'esame ai citati provvedimenti all'ordine del giorno.

Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la Commissione ambiente, riferisce in ordine ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 86 e ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 164. Evidenzia che i predetti disegni di legge, ai rispettivi articoli 1, definiscono le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. Le disposizioni recate dai disegni di legge medesimi sono qualificate come principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, finalizzati a promuovere e a tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché a contenere il consumo di suolo.

Entrambi i disegni di legge fanno riferimento alla conformità di tali principi con gli articoli 9 e 117 della Costituzione, richiamando anche l'articolo 44 della Costituzione. Inoltre, l'atto Senato n. 164 inserisce un ulteriore richiamo agli articoli 41 e 42 Costituzione, e l'articolo 1, comma 7, afferma che il provvedimento normativo "costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione".

Segnala quindi che l'articolo 1 dell'atto Senato n. 86 definisce il suolo "quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità".

Per quanto riguarda l'atto Senato n. 164, la definizione di suolo è collocata, unitamente alle altre definizioni, all'articolo 2, mentre l'articolo 1 introduce i seguenti specifici richiami: al ruolo fondamentale svolto dal suolo per la sopravvivenza degli esseri viventi e alla indifferibilità di azioni volte a preservarlo da ulteriori possibili trasformazioni; al fatto che tali azioni devono tenere conto della conformazione geomorfologica del territorio nazionale e della cementificazione di alcune aree del Paese; alla responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei singoli cittadini in ordine alla tutela e alla salvaguardia del suolo.

Fa poi presente che entrambi i disegni di legge, con una leggera differenza nella formulazione per l'atto Senato n. 164, prevedono che il riuso e la rigenerazione urbana, nonché la limitazione del consumo di suolo costituiscano principi fondamentali della materia "governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, Costituzione); impongono l'adeguamento alle disposizioni in esame degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; impongono alle politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali l'obiettivo di favorire la destinazione agricola del suolo (soltanto l'atto Senato n. 164 opera uno specifico richiamo ai terreni coperti da boschi e da foreste, escludendoli dalla possibilità di mutarne la destinazione d'uso).

Il disegno di legge n. 86, infine, subordina il ricorso a nuovo consumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Si sofferma poi sugli articoli 2 delle proposte in esame recano le definizioni utilizzate nei rispettivi testi, alcune delle quali comuni (ad esempio, "consumo di suolo", "impermeabilizzazione", "rigenerazione urbana"), altre presenti in un solo testo (soltanto l'atto Senato n. 164, ad esempio, reca le definizioni di aree "urbana", "edificata", "di pertinenza", "infrastrutturata", nonché la definizione di "servizi ecosistemici" e la loro articolazione in quattro categorie).

Per quanto concerne gli articoli 3, nell'atto Senato n. 86 si stabilisce il limite al consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo fissato dall'Unione europea di pervenire ad un consumo di suolo pari a zero entro il 2050, mentre nell'atto Senato n. 164 l'articolo 3 sancisce l'immediato arresto del consumo di suolo.

Più in dettaglio, il disegno di legge n. 86 disciplina le modalità per raggiungere il traguardo fissato a livello europeo, demandando alle regioni di definire la riduzione progressiva del consumo di suolo, che dovrà essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per quello reversibile.

L'atto Senato n. 164 prevede che - in conseguenza dell'introduzione del principio dell'arresto del consumo di suolo - i comuni modifichino i propri strumenti di pianificazione urbanistica con le varianti necessarie ad eliminare le previsioni di edificazione comportanti consumo di suolo in aree agricole, naturali e seminaturali. In ogni caso, anche in assenza di tali varianti, è disposta la sospensione dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti che prevedono interventi che determinino consumo di suolo in aree agricole, naturali e seminaturali.

Segnala quindi che i provvedimenti definiscono, altresì, le competenze sul monitoraggio del consumo di suolo, che viene affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome (nel disegno di legge n. 86, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA). Ai predetti enti è consentito l'accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La

cartografia e i dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, che in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Il disegno di legge n. 86 precisa infine, al comma 7 dell'articolo 3, le infrastrutture, gli insediamenti prioritari, gli interventi e le opere pubbliche che non concorrono al computo del consumo di suolo.

Illustra poi gli articoli 4, che disciplinano la priorità del riuso del patrimonio edilizio esistente. Nel disegno di legge n. 86 si delinea, per i comuni, l'obiettivo di costituire, attorno alle aree urbanizzate esistenti, una "cintura verde", caratterizzata da "funzioni" agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerente con la conservazione degli ecosistemi.

La costituzione della cintura verde ha l'obiettivo di favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l'effetto "isola di calore".

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana.

I comuni sono tenuti ad effettuare il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti, al fine di verificare se le previsioni urbanistiche comportanti consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Il censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo.

Per ogni comune l'ISPRA cura la mappatura dei contesti: prevalentemente artificiale, a media densità e prevalentemente agricolo o naturale. Quest'ultimo contesto non può essere soggetto a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde.

L'articolo 4 dell'atto Senato n. 164 già nella rubrica unisce il principio del riuso con quello della rigenerazione urbana. In ragione dell'attuazione di tali principi sono individuati una serie di adempimenti a carico dei comuni, singoli o associati, da porre in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in argomento.

Tali adempimenti consistono: nell'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, delle aree o degli immobili da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana; nella redazione di una planimetria che individui e delimiti l'area urbanizzata esistente; nella esecuzione di un censimento edilizio comunale che consenta la costituzione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato da recuperare, aggiornata sullo stato del consumo di suolo; nella segnalazione annuale alla regione o alla provincia autonoma delle proprietà immobiliari che versano in uno stato di degrado tale da arrecare danno al paesaggio, ad attività produttive o all'ambiente.

Passa quindi a riferire sugli articoli 5, che conferiscono delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate.

Alcuni dei principi e criteri direttivi dettati dalle tre proposte sono sostanzialmente identici.

In particolare, si richiede: la previsione di organicità dei progetti di rigenerazione delle aree degradate, tale da assicurare il miglioramento della qualità della vita dei residenti; la garanzia di elevati livelli di qualità e sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e di risparmio energetico.

Evidenzia che l'atto Senato n. 86 prevede gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi: la garanzia di rispetto dei limiti di consumo di suolo; l'individuazione di misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio; il coordinamento con la normativa vigente; la non applicabilità della nuova disciplina ai centri storici e alle aree urbane equiparabili/equiparate, nonché ai beni culturali e alle aree tutelate per legge, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

L'atto Senato n. 164 - al comma 4 dell'articolo 5 - detta direttamente la disciplina dei centri storici e delle aree ad essi equiparate, che non risulta, di conseguenza, oggetto di delega; provvede inoltre all'abrogazione di alcune disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 70 del 2011 (in materia di interventi sulle costruzioni private) a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, fa presente che l'atto Senato n. 164 prevede la proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; entrambi gli atti Senato n. 86 e n. 164 richiedono l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

L'atto Senato n. 86 reca due ulteriori disposizioni: stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi; istituisce e disciplina un contributo aggiuntivo a quello per il rilascio del permesso di costruire, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la Commissione agricoltura, illustra gli ulteriori articoli da 6 a 13 del disegno di legge n. 86 e da 6 a 9 del disegno di legge n. 164.

Precisa in particolare che l'articolo 6 della proposta n. 86 ha ad oggetto il Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune e realizzato sulla base di criteri e modalità definiti dalle regioni (nel disegno di legge n. 86 unitamente alle Regioni sono considerate anche le Province autonome). Si provvede a determinare direttamente alcuni criteri cui i Piani del verde sono tenuti ad uniformarsi (tra essi, l'individuazione della "cintura verde" quale parte integrante del Piano).

Evidenzia poi che l'articolo 7 della proposta n. 86 sancisce il divieto di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione europea nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di sviluppo rurale.

Il divieto vige per almeno 5 anni dall'ultima erogazione e concerne gli usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive.

Vengono, altresì, vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica e di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, eccetto la realizzazione di opere pubbliche.

Richiama quindi l'articolo 8 della proposta in parola e l'articolo 6 della proposta n. 164, che disciplinano le misure di incentivazione per gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati (fatta eccezione per le aree coperte da boschi e da foreste nel disegno di legge n. 164).

Le misure di incentivazione consistono nell'attribuzione di priorità nell'erogazione dei finanziamenti statali e regionali dedicati e si rivolgono in primo luogo ai comuni, per i quali la proposta n. 164 specifica "in forma singola o associata".

Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di favore ai comuni iscritti nel registro istituito, ai sensi dell'articolo 9, presso le regioni e le province autonome, che comprende i comuni i quali non abbiano previsto - nei loro strumenti urbanistici - consumo di suolo ovvero abbiano previsto una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite.

Gli incentivi si rivolgono in secondo luogo a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare attività di recupero edilizio a fini agricoli o ambientali. Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di favore ai soggetti privati la cui attività di recupero edilizio si svolge nei comuni iscritti nel suddetto registro.

Ulteriori misure di incentivazione della riqualificazione urbana e ambientale possono essere introdotte dalle regioni e dalle province autonome.

Nella proposta n. 86 l'obiettivo del recupero e della rigenerazione urbana è anche reso funzionale alla soluzione del problema dell'emergenza abitativa, tramite il conferimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di assegnare immobili pubblici inutilizzati a cooperative, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, che si impegnino a promuoverne il recupero. Fa poi presente che la proposta n. 86 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi per definire misure di incentivazione di natura fiscale finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una riduzione di consumo del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in mancati introiti.

Si introducono due particolari disposizioni: con la prima si facoltizza i comuni ad elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria sul patrimonio immobiliare inutilizzato o incompiuto per oltre 5 anni, sino ad un incremento massimo dello 0,2 per cento, destinando i proventi dell'introito aggiuntivo ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale; con la seconda si consente ai comuni di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Il disegno di legge n. 164 demanda a un decreto interministeriale la definizione di agevolazioni e incentivi a favore degli imprenditori agricoli che avviino un'attività d'impresa ovvero amplino la superficie agricola già utilizzata mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale. Esso impone poi ai comuni l'individuazione degli edifici con caratteri tipologici dell'architettura rurale, i quali siano testimonianze rappresentative della storia delle popolazioni, dell'identità e della cultura delle comunità rurali. Per tali edifici viene sancito il divieto di demolizione o di trasformazione e la priorità nella concessione dei finanziamenti destinati al loro recupero.

Richiama quindi l'articolo 7 dell'atto Senato n. 164, recante disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Tali proventi, unitamente a quelli derivanti dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella formulazione del disegno di legge n. 164 dette opere devono non comportare nuovo consumo di suolo), nonché al risanamento di complessi edilizi e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Norme sulla funzione sociale della proprietà sono recate dall'articolo 8 del disegno di legge n. 164 e misure di tutela e valorizzazione dell'olivicoltura, della viticoltura e del pascolo di alta quota sono poi introdotte dagli articoli 10, 11, e 12 dell'atto Senato n. 86.

In particolare, l'articolo 8 dell'atto Senato n. 164: enumera quali beni possano considerati abbandonati; reca definizione dell'espressione «beni comuni»; dispone che i comuni provvedano ad intimare ai proprietari il ripristino delle condizioni di decoro dei beni e, decorso un certo termine, provvedano d'ufficio a eseguire gli interventi necessari con spese a carico dei proprietari.

Per quanto concerne l'atto Senato n. 86, rileva che l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico, imponendo alle regioni il censimento dei complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 11 introduce disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico, imponendo alle regioni e alle province autonome il censimento dei vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico.

L'articolo 12 dispone in ordine alla tutela dei pascoli in altura, prevedendo che le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali promuovano il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza.

Tutte le proposte recano, in fine, disposizioni finali o transitorie e finali.

In particolare, sottolinea che all'articolo 13 del disegno di legge n. 86 si vieta ai comuni di prevedere nuovi incrementi di consumo di suolo e di rilasciare titoli abilitativi che autorizzino ad ampie trasformazioni di aree libere, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti e nelle more della definizione, da parte delle regioni, dei parametri per la riduzione del consumo di suolo.

Sono fatti salvi determinati procedimenti e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che restano comunque vincolate ad adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni in conformità ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Nelle disposizioni finali dell'atto Senato n. 164, si prevede che - sempre fatta eccezione per determinati provvedimenti - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non sia consentito consumo di suolo (tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle

amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge).

Viene inoltre previsto lo scioglimento dei consigli comunali nei comuni che siano incorsi nella accertata e persistente violazione dell'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni in materia di arresto del consumo di suolo ovvero del divieto di realizzare interventi edificatori in contrasto con le medesime disposizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ringraziato i relatori, informa che sono pervenute alla Presidenza delle Commissioni riunite richieste per lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative sui provvedimenti in esame. A tal fine, d'intesa con la presidente Moronese, propone di conferire mandato ai Presidenti delle Commissioni riunite per organizzare le suddette audizioni, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai senatori. Invita quindi tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte sui soggetti da audire all'Ufficio di segreteria della Commissione agricoltura entro martedì 16 ottobre alle ore 12.

Fornisce quindi rassicurazioni al senatore [TARICCO](#) (PD) circa il fatto che le Commissioni riunite potranno attendere che tutti i disegni di legge concernenti il consumo di suolo siano posti all'ordine del giorno, prima di avviare le audizioni.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del presidente Vallardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.3. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.4. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE
SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.5. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 19/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018
2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente [MORONESE](#) ricorda che l'affare in titolo, oggi all'esame delle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, è stato inizialmente esaminato dalla sola Commissione ambiente che ha preso le mosse, in modo particolare, dalle problematiche poste in Campania dalla deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 2017. Nel corso dell'esame in Commissione ambiente, anche sulla base degli elementi emersi in conseguenza delle audizioni svolte, la Commissione ha potuto constatare come la rilevanza della problematica dei nitrati interessi praticamente tutto il territorio nazionale - con l'eccezione soltanto del Trentino Alto Adige e della Val D'Aosta - e come l'opportunità di un approccio più ampio alla stessa risulta confermato sia alla luce della procedura di preinfrazione aperta in sede europea nei confronti dell'Italia, successivamente all'avvio dell'esame dell'affare, sia alla luce della rilevante interrelazione con aspetti rientranti in modo proprio nella competenza della Commissione agricoltura. In ragione di tali elementi è stata quindi chiesta la riassegnazione dell'affare alle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, poi disposta dalla Presidenza del Senato. La presidente Moronese propone quindi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi nel corso dell'esame davanti alla Commissione ambiente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, ricorda anch'essa che l'affare in titolo era stato inizialmente esaminato soprattutto per le problematiche poste in Campania dalla citata delibera regionale, problematiche all'origine segnalate dall'Università Federico II di Napoli che aveva contestato la metodologia utilizzata per l'individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati effettuata con la predetta delibera. In proposito la relatrice ricorda che tale delibera è stata poi impugnata dinanzi al TAR da alcune organizzazioni del settore zootecnico e che, a seguito di tale ricorso, gli effetti della delibera medesima sono stati sospesi in via amministrativa. In seguito l'Italia, insieme alla Spagna, è stata oggetto di una lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea in merito a tale argomento: l'Italia in particolare non avrebbe individuato in modo adeguato le zone vulnerabili ai nitrati, monitorato le proprie acque e adottato misure supplementari in alcune regioni interessate dall'inquinamento dei nitrati. La procedura di preinfrazione è iniziata nel novembre 2018 e sono stati concessi all'Italia e alla Spagna due mesi di tempo per rispondere alle contestazioni formulate dalla Commissione.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), presidente della 9a Commissione, ringrazia preliminarmente la presidente Moronese e i colleghi della Commissione ambiente per la collaborazione e la disponibilità a svolgere insieme gli ulteriori approfondimenti legati all'affare assegnato in esame. A tale proposito, per le future audizioni, suggerisce di inserire anche il Consorzio nazionale biogas, dato che i processi di fermentazione anaerobica, utilizzati per la produzione di metano, possono essere in molti casi anche una soluzione per il trattamento dei nitrati presenti nei liquami di origine agricola.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9a Commissione, ringrazia i presidenti Vallardi e Moronese, nonché i colleghi della 13a Commissione, per aver coinvolto anche la Commissione agricoltura nell'esame della questione dei nitrati in agricoltura, che investe tutta la filiera agricola nazionale.

Chiede quindi se la Commissione ambiente avesse programmato di concludere l'affare assegnato con la eventuale adozione di un atto di indirizzo al Governo. Ferma restando l'esigenza di approfondire la documentazione già acquisita dalla Commissione 13a, propone poi di audire, per il seguito della procedura, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, le varie organizzazioni professionali e cooperative agricole, nonché le associazioni di categoria delle aziende che trattano i reflui.

La presidente [MORONESE](#) precisa che la Commissione ambiente non aveva assunto alcuna determinazione sulle modalità con cui concludere l'esame dell'affare assegnato, essendosi la Commissione stessa riservata di valutare diverse possibilità alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame medesimo.

La relatrice [NUGNES](#) (*M5S*) sottolinea che, ove si decidesse di concludere l'esame dell'affare assegnato con una risoluzione, in tale ipotesi si potrebbero anche valutare gli indirizzi da formulare nei confronti del Governo ai fini delle iniziative da assumere in sede europea.

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA ripercorre anch'essa l'*iter* che ha portato alla riassegnazione dell'affare alle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, riassegnazione che il rappresentante del Governo valuta in modo senz'altro positivo, in quanto è innegabile la confluenza nella tematica in questione di profili di competenza sia della Commissione ambiente sia della Commissione agricoltura. A quest'ultimo proposito, più in particolare, concorda con la posizione di chi ritiene che la diffusione degli impianti di biogas possa essere uno strumento importante per contribuire alla soluzione delle problematiche connesse con l'uso dei nitrati.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi a martedì 8 gennaio 2019, alle ore 14, il termine per far pervenire le proposte circa gli ulteriori soggetti da audire per il seguito della procedura.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione del 6 dicembre scorso, in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.6. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI (ANCE) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL
SUOLO*

1.3.2.1.7. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

- (86)** *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164)** *Paola NUGNES e Elena FATTORI. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438)** *Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572)** *NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (715)** *Daniela DONNO. - Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali*
- (843)** *TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866)** *NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86 e 164, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 438, 572, 715, 843 e 866 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 715)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) (M5S), facente funzioni di relatrice in sostituzione della senatrice Nugnes, relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 438, recante disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate. Esso si compone di un solo articolo, che integra la disciplina del Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, con l'obiettivo di renderne l'attività maggiormente orientata alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale dei minori. Per l'organizzazione di iniziative sociali, sportive e culturali rivolte a tale fine, viene espressamente prevista l'utilizzazione di edifici dismessi ubicati in zone idonee allo scopo. Per l'attuazione del provvedimento viene incrementato di 80 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014.

Illustra poi il contenuto del disegno di legge n. 572, che si compone di 2 articoli e introduce un credito d'imposta in favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie, per i periodi di imposta 2019-2027, in caso di acquisto da parte delle stesse di un intero fabbricato, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e di successiva vendita, purché in assenza di contratti di locazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per i suddetti interventi edilizi, fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dai medesimi interventi. Questi ultimi devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso di immobili soggetti a vincolo. Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70.000 euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente. Il disegno di legge in esame demanda quindi a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità e dei criteri di attuazione delle precedenti disposizioni.

La presidente relatrice Moronese illustra poi il disegno di legge n. 715 che si compone di 4 articoli e prevede un'estensione dei poteri d'intervento dei comuni ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; in particolare, si stabilisce che i comuni possano prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel piano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti, e promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale previste dalla legge, nonché per la coltivazione con metodo biologico e senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e per la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvvigionamento idrico. Il disegno di legge introduce altresì la previsione secondo cui le Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio producono un attestato di qualità della terra (AQT) per le tipologie di terreni sopraelencate, al fine di attestare la salubrità, la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale. Nel caso di vendita o di affitto dei predetti terreni, l'AQT deve

essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto dei terreni in questione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto. Infine, l'attuazione delle disposizioni relative all'AQT viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; con tale decreto sono stabilite la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno, nonché le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo in particolare la mappatura delle stazioni di campionamento.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 843, che si compone di 11 articoli e detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli effetti dell'inquinamento dell'aria e degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

In particolare, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile.

Le regioni e le province autonome adottano quindi disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

Segnala poi che il disegno di legge delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali con particolare riferimento alla previsione di forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Tali forme di intervento devono garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini. Devono inoltre essere individuate misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate.

Il disegno di legge assegna anche alle regioni il compito di definire criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di

ciascun comune, al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano.

Ai comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici in modo da non prevedere consumo di suolo o da prevedere una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità indicata in precedenza è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

Il relatore Bergesio illustra poi il disegno di legge n. 866, che si compone di 14 articoli e detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

Esso prevede deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, per gli enti locali che attuano ambiti di generazione urbana, inclusi piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo.

Inoltre sono previste misure incentivanti in favore degli enti locali che individuano, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi devono essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici.

Viene quindi istituito presso l'ISTAT il registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.

Gli strumenti urbanistici possono perseguire la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento delle proprietà di beni immobili che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l'equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie all'attuazione degli obiettivi di piano.

Il disegno di legge definisce poi il comparto edificatorio: esso riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria individuando gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire sia beni immobili contigui che beni immobili non contigui. Su invito del comune o per propria iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto, insieme con l'impegno, garantito da fidejussioni, a coprire i costi da sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelli eventualmente da sostenere per espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Gli strumenti urbanistici possono definire misure volte a compensare i proprietari dei beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale e ad incentivare i proprietari di manufatti da

trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle loro previsioni. Tali misure consistono nell'attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità da utilizzare *in loco* secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferire in altre aree edificabili, previo accordo per la cessione delle aree stesse al comune.

Il disegno di legge affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata la determinazione dell'estensione massima di suolo agricolo (inteso come il terreno qualificato tale dagli strumenti urbanistici, l'area di fatto utilizzata a scopi agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica e l'area comunque libera da edificazioni e da infrastrutture, suscettibile di utilizzazione agricola), consumabile nel territorio nazionale, al fine di una progressiva riduzione del consumo di tale suolo.

Si prevede infine di attribuire priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai comuni e alle province che prevedono l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitativi nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86 e n. 164. Propone invece la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 715 essendosi ritenuto, all'esito di un ulteriore approfondimento, preferibile la trattazione in separata sede delle problematiche oggetto del medesimo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86, n. 164, n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.8. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.9. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CITTA' AMICA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.10. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI VERDI AMBIENTE E SOCIETA' (VAS) IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.11. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA WILDERNESS (A.I.W.), GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO E ACCADEMIA ITALIANA DI PERMACULTURA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.12. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.13. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA NOSTRA E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.14. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AMICI DELLA TERRA ITALIA IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.15. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) E DI CISAMBIENTE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.16. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, UE COOP, UNCI AGROALIMENTARE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.17. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)
indi della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 13,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA RICERCA DELLA SOCIETÀ
INTERNAZIONALE DI BIOURBANISTICA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI E DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA SOLARE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI
LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.18. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FAREAMBIENTE IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.19. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (ant.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA E DI FEDERDISTRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.20. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,*

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 609, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Con il provvedimento, composto di 8 articoli, vengono anzitutto individuate le finalità a partire dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e si riconosce il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

Dopo aver precisato le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, segnala che il testo prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, venga fissato il limite massimo di superficie agricola consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo e l'erosione della superficie agricola nazionale. Si rimanda ad una deliberazione della Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione di tale obiettivo, nonché per la determinazione della superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.

Sempre con deliberazione della Conferenza unificata si provvede alla ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni; e solo qualora la Conferenza non vi provveda le relative determinazioni dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il parere della Conferenza unificata.

Precisa poi che, senza oneri per la finanza pubblica il disegno di legge istituisce un Comitato interministeriale, costituito dai rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti e dell'Istat, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio relativamente al problema del consumo di superficie agricola nazionale.

Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta al Parlamento entro il 31 marzo.

Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è poi attribuito il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal provvedimento, stabilendo, entro il limite massimo fissato a livello statale, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale all'interno del rispettivo territorio. È altresì effettuato un rinvio alle previsioni contenute nel piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda poi che il disegno di legge prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti europei; a pena di nullità, tale divieto deve essere indicato negli atti di compravendita dei terreni. Sono quindi previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto (una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria volta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria).

Vengono poi introdotte misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Viene quindi istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un registro dei Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, registro a cui i Comuni interessati possono chiedere volontariamente di essere inseriti.

Si prevede poi che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal provvedimento siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e ad interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica.

Sono infine previste disposizioni transitorie dirette a disciplinare il consumo di superficie agricola con riferimento ad interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'entrata in vigore della legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Il relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 984, che intende affrontare i temi del contrasto al consumo del suolo e della rigenerazione urbana perseguendo prioritariamente le seguenti finalità: realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle Regioni, con un regime transitorio flessibile e efficace; fermo l'obiettivo del saldo netto pari a zero di consumo di suolo nel 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo; creare le condizioni per ipotizzare l'immediata inibizione della possibilità di incrementare previsioni che consentano consumo di suolo ulteriore rispetto a quello già programmato; con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree; realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana.

Segnala che il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della nuova normativa, disponendo, tra l'altro, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, si prevede in via generale che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tal fine si stabilisce più in particolare che, nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dell'ambiente, di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Sempre al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome orientano l'iniziativa dei Comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca invece le definizioni rilevanti nella materia considerata, sul modello di quanto previsto dai disegni di legge n. 86, n. 164 e n. 843.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che stabilisce i limiti al consumo di suolo e una specifica disciplina transitoria relativa gli stessi. In particolare, al comma 1, si prevede che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

Al comma 2 si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, i Comuni e le Regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti. In via transitoria sono fatti salvi, ai sensi del comma 3, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge medesima, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Si stabilisce quindi, al comma 4, che le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle. Sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6, con riferimento alle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e i commi 11 e 12, con riferimento alle previsioni urbanistiche che saranno successivamente adottate, stabiliscono, con una differente modulazione, che tali previsioni devono essere attuate entro determinati limiti temporali decorsi i quali le stesse perdono efficacia e che il ritardo nell'attuazione oltre i termini previsti determina un progressivo incremento dell'importo del contributo dovuto per il rilascio del permesso per costruire.

Il comma 7 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i Comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

Ai sensi del comma 8, al fine di consentire la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, i Comuni entro un anno dalla predetta data dovranno fornire alle Regioni e alle Province autonome i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale già vigenti. Il successivo comma 9 dispone quindi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla medesima data di entrata in vigore, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di Comuni, anche ubicati in diverse Province.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 3, evidenzia che il comma 10 prevede la possibilità di compensazioni tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse Regioni, mentre il comma 13 stabilisce che i Comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi del comma 14 il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 15 stabilisce che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Infine, ai sensi del comma 16, le serre e altri

interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'articolo 4, che detta disposizioni in tema di priorità del riuso e della rigenerazione urbana e di relative misure di incentivazione.

Ai sensi del comma 1 si prevede che le Regioni e le Province autonome adottano disposizioni per incentivare i Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

I commi 3 e 4 stabiliscono poi che i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei Comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

Il comma 5 dispone quindi che, sulla base del censimento di cui sopra, sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. Ai sensi del comma 6 l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

I successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono infine, sempre da parte delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori forme di semplificazione amministrativa e anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 stabilisce da ultimo che sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla nuova legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 63, che si propone di favorire il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate dei centri urbani, superando la contrapposizione centro-periferia. A tale scopo esso prevede una pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, in modo da promuovere lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la sicurezza, nonché la creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale.

Il provvedimento contiene 11 articoli. In primo luogo illustra l'articolo 1, che affida ai Comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Si fornisce quindi la definizione di intervento di rigenerazione urbana e delle relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020.

L'articolo 2 prevede poi una ridefinizione del vigente *bonus* di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, si segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2018, come modificati dalla presente legge. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

La relatrice richiama poi l'articolo 5, che intende riattivare il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle Regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni Regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai Comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai Comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 9 affida alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

Fa quindi presente che l'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, che è considerata "di assoluta priorità" qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tal fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 984, che si compone di 18 articoli e persegue la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. Tali finalità sono realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado; riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo; migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale: di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; di riserva di biodiversità; di stoccaggio di carbonio; di fonte di materie prime; di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

Il disegno di legge introduce inoltre misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane, con esclusione delle acque sotterranee.

In particolare, esso istituisce, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, con i seguenti compiti: aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico; divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti; definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. Rileva poi che il disegno di legge istituisce presso il CENSPU un Comitato tecnico-scientifico quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto: da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche,

che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'ISTAT, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Segnala quindi la previsione, contenuta nel testo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

I materiali divulgativi sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di: portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo; formare il personale delle amministrazioni locali e delle predette aziende rurali sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Tra le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli si annoverano le previsioni riguardanti: la valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, le modalità per l'individuazione delle aree a rischio di erosione, di compattazione, di salinizzazione, di diminuzione della sostanza organica e a rischio di perdita di biodiversità nonché delle aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione.

Il disegno di legge intende altresì assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Infine il CENSPU effettua la valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), in qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 984, ringrazia i Presidenti e i colleghi delle Commissioni riunite per l'inserimento all'ordine del giorno

anche del suo testo, sottolineando l'importanza della questione in esame.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, d'intesa con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, tenuto conto del nuovo calendario dei lavori parlamentari, la prossima settimana proseguiranno, dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, le audizioni informali già programmate sui disegni di legge in titolo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione di ieri, in relazione all'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.21. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 19,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.22. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
[BRUZZONE](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.23. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17 alle ore 19

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.24. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.25. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOIMMOBILIARE E DI R.E TE. IMPRESE
ITALIA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.26. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)
indi della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FILLEA CGIL, DEL PROFESSOR PAOLO
MADDALENA, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI
RAPPRESENTANTI DEL FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I
TERRITORI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.27. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) (M5S) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da*

restaurare

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente - sia pubblico che privato - e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2, contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di "uso razionale del suolo", "consumo di suolo", "contenimento del consumo di suolo", "patrimonio edilizio e infrastrutturale", e "riuso".

Per "uso razionale di suolo" si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato.

Il concetto di "consumo di suolo" si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al "contenimento del consumo di suolo" comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il "riuso" concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli "edifici preesistenti" pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame incentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso

(così come definiti dall'articolo 23-ter del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter*) del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-bis dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implicino l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come "edifici a energia quasi zero". Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta analoga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed

incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione "Fondi da ripartire" - presente in tutti i Ministeri - raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare evidenzia che spetta ai comuni

individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità sribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana

fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area.

Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di "suolo", "consumo di suolo", "superficie agricola", "superficie naturale e seminaturale", "area urbanizzata e urbanizzabile", "area urbana degradata", "rigenerazione urbana" e "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando

l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.

Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici; possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse; riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori; obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico; possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale; riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la

rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primarietà nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche - di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR - riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva seduta.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.28. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 9^a Commissione
[SERAFINI](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DELL'ISTITUZIONE NAZIONALE DI URBANISTICA E DI COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.29. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.30. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)
indi del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL
CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.31. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
8^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate**
- (572) NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare**
- (609) MOLLAME. - Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo**
- (843) TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale**
- (866) NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico**
- (965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**
- (1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**
- (1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusasi, in primo luogo si è ritenuto che la fase delle audizioni - che ha impegnato le Commissioni per 25 sedute - abbia consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo e che la stessa debba pertanto essere dichiarata conclusa. Resta ferma, peraltro, la possibilità che eventuale ulteriore documentazione prodotta da soggetti interessati possa essere trasmessa alle Commissioni riunite e da queste acquisita agli atti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, alla luce dell'elevato numero di disegni di legge in esame e dell'ampio consenso registratosi all'interno delle Commissioni riunite circa la necessità di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico sulle problematiche concernenti in particolare la limitazione del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, ha ritenuto - su proposta della Presidenza, d'intesa con i relatori - di sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite la proposta di costituire un Comitato ristretto - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento - del quale verrebbero chiamati a far parte i Presidenti delle Commissioni agricoltura e ambiente, i relatori, nonché un componente per ciascun gruppo di ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono, all'unanimità, sulla proposta di istituire un comitato ristretto nei termini sopra indicati.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto all'unanimità che il termine per l'indicazione dei rappresentanti dei gruppi nel comitato ristretto sia fissato a mercoledì 10 luglio, con l'intesa che, in mancanza di tali designazioni, saranno chiamati a farne parte i rispettivi capigruppo.

Al fine di assicurare un quadro temporale definito per il prosieguo dell'esame si è altresì stabilito - anche in questo caso all'unanimità - che il comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 26 settembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 3 ottobre. Si è infine convenuto che allo svolgimento della discussione generale si procederà successivamente all'elaborazione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, in quanto si è giudicata tale soluzione preferibile al fine di circoscrivere in modo più proficuo l'oggetto della discussione medesima.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Da ultimo, su proposta della [PRESIDENTE](#), d'intesa con i relatori, le Commissioni riunite, accogliendo una richiesta in tale senso del senatore Ferrazzi, convengono di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1131 con l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che il gruppo del Partito Democratico intende chiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1131 alla sola Commissione ambiente.

La presidente [MORONESE](#) prende atto di tale richiesta, l'accoglimento della quale è ovviamente riservato alla competenza del Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto), anche a nome del relatore Bergesio, fa presente che i relatori sono praticamente pervenuti alla definizione di una proposta di risoluzione da sottoporre alle Commissioni riunite, per la quale sono necessari però ancora alcuni affinamenti. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

La presidente [MORONESE](#), non facendosi osservazioni in senso contrario, accoglie la proposta della senatrice Nugnes, auspicando che l'esame dell'affare in titolo possa concludersi nei tempi più brevi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.32. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali
(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.33. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
12^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio, rispetto a quelle originariamente previste, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 8 novembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 15 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.3.2.1.34. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 17,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.35. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,35

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.36. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.37. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
13^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES ed altri. - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI e CALANDRINI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo
(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo
(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che è stato assegnato alle Commissioni riunite un ulteriore disegno di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), relatrice per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1398 il quale detta principi, misure e strumenti sulla materia del consumo del suolo, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione atti ad orientare l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione urbana, incentivando l'efficientamento energetico, e il risanamento antisismico e il recupero del patrimonio edilizio vetusto. Ricorda che quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione.

Le finalità, i principi e gli obiettivi della legge sono individuati nella necessità di contrastare in modo decisivo il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni e servizi ecosistemici vitali. La relatrice sottolinea come occorre salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti della contemporaneità. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli, che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un diffuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principio fondamentale del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale». Preso atto che le numerose leggi regionali hanno creato difformità anche interpretative sul territorio

nazionale e che troppo spesso, al di là degli intenti dichiarati, hanno determinato nuovo impulso al consumo del suolo e alla speculazione, appare oggi necessario dare un quadro legislativo finalizzato ad uniformare e a razionalizzare la gestione dell'uso del suolo sull'intero territorio nazionale.

I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Il contrasto del consumo di suolo nel territorio appare, quindi, misura urgente e non più derogabile, essenziale a sostenere il nostro benessere economico e sociale; dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico.

Il testo presentato si suddivide in quattro capi, i quali presentano le diverse azioni da porre in essere per la salvaguardia del suolo: Capo I: Principi, finalità generali e definizioni; Capo II: Misure per la protezione e gestione sostenibile del suolo; Capo III: Individuazione delle aree degradate e misure per la rigenerazione urbana; Capo IV: Strumenti di intervento per il piano di rigenerazione urbana e disposizioni transitorie e finali.

Nel primo Capo, le principali novità introdotte hanno ad oggetto le definizioni di «suolo», «programma di rigenerazione urbana sostenibile» e il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

La capacità insediativa viene soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, ossia il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e la riurbanizzazione delle aree dismesse. Viene introdotto il principio secondo cui, qualora la quota prevista dal comune non possa essere soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, è fatto sempre obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.

Il secondo Capo ha come oggetto la salvaguardia del suolo attraverso la creazione di un ente pubblico che possa monitorarlo e classificarlo secondo le caratteristiche dei diversi tipi di suoli. Viene, quindi, istituito il CENPSU (Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli) presso l'ISPRA, nonché una banca dati pedologica, con il fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il terzo Capo è incentrato sul «programma di rigenerazione urbana sostenibile»: programma, previsto a livello di pianificazione comunale generale e attuato nel piano di recupero sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree dismesse da riutilizzare, che persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione. Il programma prevede un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo tramite la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, di bonifica, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei volumi esistenti, di deimpermeabilizzazione, di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari, l'abbattimento del troppo costruito liberando spazi urbani, il contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, con politiche che contrastino la traslazione delle popolazioni residenti e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.

Il programma prevede anche interventi volti a favorire l'insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche, a facilitare l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti urbani, didattici, sociali, condivisi, giardini e boschi urbani, nonché alla tutela delle aree naturali e semi naturali ancora presenti in ambito urbano.

Ultimo, ma assolutamente fondamentale, la previsione di strumenti che spingano i cittadini al recupero degli immobili esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano il rispetto del suolo e dell'ambiente.

Il quarto capo riguarda gli strumenti di intervento per il programma di rigenerazione urbana e le disposizioni transitorie.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1398 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.38. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
14^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio 2019, rispetto a quelle indicate nella seduta dello scorso 1° ottobre, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7 aprile 2020 e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 14 aprile 2020.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.39. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.40. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 6
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto*

al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.41. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 7
MARTEDÌ 3 MARZO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,55

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.42. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
15^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1254) Paola TAVERNA ed altri. - Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale
(Esame e rinvio)

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore per la 13a Commissione, anche a nome del senatore Trentacoste, relatore per la 9a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo ad adottare misure in materia di protezione degli insetti a livello nazionale. Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

La protezione viene intesa come contrasto al processo di perdita della biodiversità, in particolare quella relativa agli insetti, in quanto questi ultimi svolgono funzioni cruciali per il mantenimento degli attuali equilibri ecosistemici, come, ad esempio, l'impollinazione e la decomposizione della materia organica, garantendo a tutti gli esseri viventi, tra cui l'uomo, una essenziale varietà di servizi ecosistemici dai quali dipende la vita sul pianeta.

La proposta a livello nazionale si colloca nel contesto della Strategia per la biodiversità fino al 2020 dell'Unione europea e ad altre iniziative delle istituzioni comunitarie in proposito, in materia di tutela della diversità biologica e, in particolare, di contrasto all'attuale tendenza di declino degli insetti.

L'articolo 1 indica gli strumenti normativi necessari per conseguire le finalità del disegno di legge e delinea un percorso procedurale. Il Governo è delegato ad adottare in materia di protezione degli insetti a livello nazionale uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). I suddetti decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della Transizione ecologica -, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di considerare l'istituzione del Ministero del turismo, prevista dal decreto-legge n. 22 del 2021 (legge n. 55 del 2021), il cui articolo 6 ha novellato il decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo).

Successivamente, gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo il comma 3 che i decreti legislativi possano comunque essere adottati dal Governo anche senza conformarsi ai pareri parlamentari, mentre il comma 4 dell'articolo 1 reca la possibilità che il Governo adotti uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2.

Il comma 5 dell'articolo 1 concerne gli eventuali oneri finanziari.

Richiamandosi alla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, si rimette ai futuri schemi di decreto legislativo, corredati di apposita relazione tecnica, il compito di dare conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel caso in cui nuovi o maggiori oneri vi fossero e non trovassero compensazione all'interno dei decreti legislativi stessi, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che avranno stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 dell'articolo proposto si occupa dei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge segnala in particolare i seguenti: la creazione di una rete di aree protette come *habitat* e di corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale; la promozione degli habitat degli insetti e della diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo; la promozione dell'agricoltura biologica, a garanzia di una maggiore diversità biologica; la riduzione dell'uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché dell'inquinamento luminoso; l'incentivazione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello delle conoscenze relative agli insetti; la promozione di iniziative internazionali volte alla creazione di forme di collaborazione nell'ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti.

L'articolo 3 impegna il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della transizione ecologica - di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a predisporre relazioni annuali circa la protezione degli insetti a livello nazionale, da trasmettere al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno.

L'articolo 4 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S), nel condividere la relazione svolta dal collega Buccarella, segnala alcuni aspetti particolarmente rilevanti presenti nel disegno di legge. Tra questi sottolinea la previsione di incentivi in favore degli agricoltori che pongano particolare attenzione alla biodiversità e all'agricoltura biologica nonché la necessità di riservare appositi spazi ambientali, nell'ambito di culture estensive e monoculture, a prati fioriti e siepi; ulteriori aspetti da segnalare riguardano la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché il contenimento dell'uso dei pesticidi, argomento tra l'altro recentemente affrontato dalla Commissione agricoltura nel disegno di legge in materia di agricoltura biologica. Conclude auspicando la massima condivisione dei componenti delle Commissioni sul testo.

La presidente [MORONESE](#) ritiene utile svolgere un ciclo di audizioni sulle tematiche oggetto

del provvedimento. Propone pertanto di fissare alle ore 13 dell'8 giugno 2021 il termine per la presentazione di eventuali richieste di audizione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA RIPRESA DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
CONSUMO DEL SUOLO*

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) sollecita i Presidenti delle Commissioni a riprendere i lavori sui disegni di legge in materia di consumo del suolo già incardinati presso le Commissioni 9a e 13a, data la rilevanza e l'attualità della tematica trattata.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), presidente della 9a Commissione, ritiene che non vi siano impedimenti per la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge, compatibilmente con gli altri impegni delle Commissioni.

La presidente [MORONESE](#) sottolinea che ogni decisione in merito alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge possa essere più opportunamente oggetto di un apposito Ufficio di Presidenza congiunto delle due Commissioni, da convocare per l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
118ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunicale determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9ª e 13ª in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 13ª in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Previe le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM (2020) 22, assegnato alle Commissioni 5ª e 13ª riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle

audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge "milleproroghe", ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmesso al Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 86
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di
rigenerazione delle aree urbane degradate

Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4^a (Difesa)

[N. 10 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

Commissione parlamentare questioni regionali

13 marzo 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Difesa)

1.4.2.1.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 10 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018
10ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU UNA RECENTE MISSIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la presidente TESEI dà conto della visita effettuata da una delegazione della Commissione, lo scorso giovedì 25 ottobre, presso il Comando operativo di vertice interforze e il Comando della missione Eunavfor Med, entrambi ospitati nell'area dell'aeroporto militare di Centocelle in Roma. Oltre alla visita delle strutture, particolarmente proficuo è stato l'incontro con i comandanti, rispettivamente, del Centro e della missione, ammiragli Cavo Dragone e Credendino, i quali hanno fornito importanti aggiornamenti sulle varie attività in corso, sia sul territorio nazionale che all'estero.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **GARAVINI** (PD) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dell'atto del Governo n. 2, relativo all'acquisizione dell'aeromobile a pilotaggio remoto P2HH. Ritiene che la pronuncia parlamentare non sia più differibile, considerati anche i recenti chiarimenti forniti dal Ministro della Difesa a un atto di sindacato ispettivo presentato dal Gruppo del Partito Democratico, e alla luce della crisi che potrebbero colpire le aziende costruttrici dell'aeromobile, con le inevitabili e negative ricadute occupazionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) esprime, a nome della propria parte politica, decisa contrarietà sull'impianto generale del provvedimento. Lo smantellamento della normativa sulla protezione umanitaria, operata con il provvedimento renderebbe "irregolari" oltre 30.000 cittadini stranieri già presenti nel nostro territorio, con pericolose ricadute in relazione al mantenimento della legalità, al contrasto della criminalità e alla prevenzione del terrorismo. A fronte di tali effetti negativi, nel testo del decreto-legge non si rivengono nemmeno risorse significative per potenziare il dispositivo delle Forze dell'ordine.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI) coglie l'occasione per esprimere la propria perplessità in ordine all'improponibilità, dichiarata nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, di molte delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, auspicando una diversa valutazione in sede di esame in Assemblea.

Nonostante quanto precede, preannuncia comunque, a nome del Gruppo di appartenenza, una valutazione favorevole sul complesso del provvedimento.

Intervengono, per esprimere avviso favorevole sul provvedimento, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [ORTIS](#) (M5S).

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [TESEI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az), formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), rilevando preliminarmente che il decreto-legge, esaminato in sede di merito dalla 6ª Commissione permanente, reca importanti misure di natura fiscale e finanziaria. In particolare, il testo si compone di 27 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo primo reca le disposizioni di natura fiscale ed è suddiviso, a sua volta, in tre capi. Il primo capo (articoli da 1 a 9), reca disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Il secondo capo (articoli da 10 a 16), contiene invece misure in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario. Il terzo capo (articoli da 17 a 20), contiene, invece ulteriori disposizioni di natura più eterogenea, che spaziano dal processo di certificazione fiscale alle accise.

Il titolo secondo (articoli da 21 a 25), contiene, invece, alcune disposizioni urgenti di natura finanziaria, mentre gli articoli 26 e 27 concernono, rispettivamente, le coperture finanziarie e l'entrata in vigore.

L'articolato è infine corredato infine da un elenco in cui sono riportate le riduzioni apportate agli stati di previsione dei singoli ministeri per finanziare alcune delle misure previste.

Osserva quindi che il principale profilo di competenza della Commissione si rinviene nell'articolo 24 del decreto-legge, che incrementa di 130 milioni di euro il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. La misura è necessaria per garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre delle missioni, che al momento sono state autorizzate e finanziate fino al 30 settembre. La relazione tecnica precisa, sul punto che il fabbisogno finanziario per l'intero anno è pari a 1 miliardo e 419 milioni. La disponibilità attuale è di 1 miliardo e 14 milioni, cui si aggiunge la disponibilità di 275 milioni del Fondo consumi intermedi della Difesa. Resta pertanto da finanziare la somma necessaria ad arrivare fino al 31 dicembre, e cioè, appunto 130 milioni di euro. Con il provvedimento in esame, prosegue la relatrice, il Parlamento è dunque chiamato a provvedere al finanziamento delle missioni per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso ed è presumibile che, a breve la Commissione sia chiamata ad approvare la delibera del Consiglio dei Ministri che definisce i contorni, l'impiego di personale e di mezzi di ciascuna delle missioni che vedono la partecipazione italiana. Rammenta quindi, sul punto, la genesi dell'attuale procedimento di autorizzazione parlamentare alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. In particolare, per molti anni tale partecipazione, e le successive proroghe, venivano autorizzate attraverso lo strumento del decreto-legge, dove la durata dell'impiego del personale italiano era fondamentalmente legata all'individuazione della relativa copertura economica. Generalmente i decreti-legge disponevano una proroga semestrale, anche se non sono mancate occasioni di proroghe annuali o anche per periodi inferiori ai sei mesi (a seconda delle concrete disponibilità finanziarie).

La situazione è quindi cambiata sensibilmente con l'entrata in vigore - nella scorsa legislatura - della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta "legge quadro" sulle missioni internazionali). Questo provvedimento ha profondamente innovato la procedura precedente, prevedendo il coinvolgimento delle Camere in tre diversi momenti: per l'autorizzazione di nuove missioni, per l'autorizzazione della prosecuzione di missioni già autorizzate e per un generale dibattito sul complesso delle missioni svolte nell'anno precedente; infine, per il finanziamento delle missioni autorizzate. L'articolo 4 della legge-quadro istituiva poi, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia, un apposito Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, demandando contestualmente a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei Ministri interessati e previo parere parlamentare), la ripartizione delle risorse stanziare tra le diverse missioni.

La legge-quadro, nel suo testo originario, separava dunque il momento squisitamente politico dell'autorizzazione delle missioni (sia in relazione all'istituzione che alla proroga), da quello, prevalentemente finanziario, della puntuale individuazione delle risorse economiche. Sulla disciplina è però intervenuto il decreto-legge n. 148 del 2017, che ha inserito l'esplicita previsione che anche le deliberazioni di autorizzazione e di proroga siano corredate dalle relazioni tecniche sulla quantificazione degli oneri, verificate ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009). A seguito di ciò, anche la valutazione finanziaria è entrata, di fatto, a far parte integrante della deliberazione politica e, conseguentemente, tanto la proroga quanto l'istituzione di nuove missioni possono, qualora non sia disposta sin dall'inizio la relativa copertura finanziaria, essere autorizzate per periodi inferiori a quello annuale.

E' questo il caso dell'anno in corso. Le deliberazioni autorizzate dal Parlamento nel mese di gennaio (ancora nella scorsa legislatura), prevedono infatti una copertura finanziaria fino al 30 settembre. Oltre questa data è pertanto necessario procedere con una nuova deliberazione da presentare alle Camere, previa individuazione dell'opportuna copertura finanziaria.

L'oratrice termina la propria esposizione segnalando, da ultimo, che ulteriori profili di competenza si rinvengono nell'elenco allegato al decreto-legge, che individuano le riduzioni disposte in capo ai singoli ministeri ai fini delle coperture finanziarie. Nel dettaglio, il Ministero della Difesa vede riduzioni per 14 milioni di euro, che non interessano, però, la missione principale (Difesa e sicurezza del territorio).

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

La presidente [TESEI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Avverte pertanto che si procederà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Voto contrario, a nome del Gruppo di appartenenza, è invece preannunciato dalla senatrice [GARAVINI](#) (*PD*), ad avviso della quale, nonostante venga confermato, con il finanziamento delle missioni internazionali, l'impegno multilaterale assunto dal precedente governo di centro-sinistra, l'impianto generale del provvedimento non è assolutamente condivisibile.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate
(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente [TESEI](#) rileva, in via preliminare, che le Commissioni di merito esamineranno il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno assieme ad altri testi (su cui il parere della Commissione non è previsto), ed hanno altresì avviato l'effettuazione di un ciclo di audizioni. Stante quanto precede, invita la Commissione a valutare l'opportunità di attendere la conclusione della predetta fase istruttoria per pronunciarsi, successivamente, sull'articolato che sarà elaborato dal Comitato ristretto.

Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*) rileva che, il provvedimento si occupa della tutela e della manutenzione del suolo, questione che, come sottolineato nella relazione introduttiva all'articolato, non è stata ancora pienamente accolta in Italia. In questo senso occorrono invece politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale che la conservazione del suolo svolge non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche. Anche i cambiamenti climatici e le drammatiche alluvioni hanno evidenziato uno stato di dissesto idrogeologico del territorio nazionale e sottolineato la necessità di tutela e manutenzione del suolo, soggetto ad un consumo crescente. Il ciclo dell'espansione urbana e delle trasformazioni territoriali legate alla produzione di alcuni settori economici, rischia anche di cancellare alcuni paesaggi, volano economico e turistico e modello di eccellenza di prodotti agroalimentari.

Il testo ruota pertanto intorno a un principio cardine, ovvero che il suolo debba essere considerato un bene comune ed una risorsa da tutelare attraverso la convergenza delle politiche urbanistiche, agricole ed economiche.

Dopo aver proceduto ad una breve disamina dei 13 articoli di cui si compone il disegno di legge, si sofferma sui profili di specifica competenza della Commissione, rilevando innanzitutto che l'articolo 3, nel disciplinare i limiti al consumo di suolo e nel prevedere, al comma 7, l'esclusione di alcune infrastrutture ed insediamenti (per la loro rilevanza o particolarità), dal computo del consumo di suolo a livello comunale, non fa espressa menzione delle opere destinate alla difesa nazionale le quali, per la rilevanza e sensibilità dell'interesse pubblico sottostante, andrebbero, del pari, escluse dal predetto computo.

Con riferimento, quindi, all'articolo 10, relativo alla tutela di uliveti di rilevante interesse paesistico, botanico e di assetto idrogeologico e che prevede una sanzione amministrativa per il loro

espianto, danneggiamento, trasporto e commercio, osserva che l'accertamento dei predetti illeciti risulta affidato, tra gli altri, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, che opera eventualmente in concorrenza con altri soggetti (guardie addette alla vigilanza dei parchi, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardie volontarie e guardie ecologiche). Al riguardo, però, potrebbe essere utile fare comunque riferimento alle specifiche competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti, al fine di evitare ogni dubbio applicativo, in particolare nei casi, come quello delle aree naturali protette nazionali, in cui l'attività di vigilanza è esclusiva.

Il sottosegretario VOLPI concorda con i rilievi da ultimo formulati dalla relatrice.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

